



GLI ALTRI PRINCIPALI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Marco Venuti



Principali emendamenti ai principi contabili (segue)

Emendamento	Rettifica
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da correzione di errore o cambiamento di PC
	Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale dei bilanci redatti in forma abbreviata
OIC 13 Rimanenze	Acquisto delle rimanenze con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione
OIC 16 Immobilizzazioni materiali	Acquisto dei cespiti con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione
	Imputazione a conto economico di svalutazioni di beni precedentemente rivalutati
OIC 19 Debiti	Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito per le società che non adottano il costo ammortizzato
	Classificazione in base alla natura di un debito commerciale scaduto e rinegoziato
OIC 21 Partecipazioni	Acquisto di partecipazioni con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione

Principali emendamenti ai principi contabili

Emendamento	Rettifica
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali	Acquisto di beni immateriali con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione
	Imputazione a conto economico di svalutazioni di beni precedentemente rivalutati
OIC 25 Imposte sul reddito	Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale dei bilanci redatti in forma abbreviata
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	Classificazione a conto economico degli effetti dei cambiamenti di stime contabili
OIC 32 Strumenti finanziari derivati	Ambito di applicazione
	Classificazione nella voce D del conto economico degli utili e perdite al momento dell'eliminazione contabile di derivati non di copertura
	Coperture di fair value



EMENDAMENTI ALL'OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO



Emendamenti OIC 12

Classificazione rettifiche di ricavo



L'OIC ha emendato il paragrafo 50 dell'OIC 12 per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell'esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29 come segue:

- *50. Le rettifiche di ricavi ~~di competenza dell'esercizio~~ sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. ~~Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono~~ rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".*

Emendamenti OIC 12

Classificazione imposte anticipate



L'OIC ha emendato in data 29/12/2017 il paragrafo 35 dell'OIC 12 - *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* e il paragrafo 30 dell'OIC 25 – *Imposte sul reddito* prevedendo che, nell'ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce come segue:

OIC 12

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile:

... OMISSIS ...

C. Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate

OIC 25

30. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis "crediti tributari" e CII 5-ter "imposte anticipate" sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII "Crediti"; la voce B2 fondo "per imposte, anche differite" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri" e la voce D12 "debiti tributari" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D "Debiti". Nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.



EMENDAMENTI ALL'OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED ALL'OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI





L'OIC ha emendato il paragrafo 76 dell'OIC 16, come segue, per chiarire che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente. Infatti non era intenzione dell'OIC limitare la rilevazione a conto economico delle svalutazione di immobilizzazioni precedentemente rivalutate solo a quelle rilevate in base a parametri prestabiliti.

~~76. Se la legge stabilisce che il valore rivalutato di un bene materiale risulta, la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi, risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.~~

Tale emendamento è stato apportato anche al **par. 81 dell'OIC 24.**



**EMENDAMENTI ALL'OIC 21 –
PARTECIPAZIONI, ALL'OIC 13 –
RIMANENZE, ALL'OIC 16 –
IMMOBLIZZAZIONI MATERIALI E
ALL'OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI**

Emendamento OIC 21 - Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso di pagamento differito

L'OIC 21 *Partecipazioni*, a differenza dell'OIC 13 *Rimanenze*, dell'OIC 16 *Immobilizzazioni materiali* e dell'OIC 24 *Immobilizzazioni immateriali*, non prevede espressamente che la partecipazione sia iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 *Debiti*, nel caso in cui il pagamento sia differito, a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato.

L'OIC ha modificato l'OIC 21 per chiarire che se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 più oneri accessori, introducendo il par. 21A:

21 A) Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti più gli oneri accessori.

Con l'occasione si è proceduto ad allineare il testo dei principi **OIC 13**, **OIC 16** e **OIC 24** ritenendo opportuno utilizzare la formulazione “*differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato*” considerata tecnicamente più corretta ed includere gli “*oneri accessori*” nel determinare il valore di iscrizione del bene.



**EMENDAMENTO ALL'OIC 29 -
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI
CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME
CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI,
FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA
DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Emendamento OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio

L'OIC ha emendato il paragrafo 37 dell'OIC 29 per chiarire che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili e per colmare l'incoerenza tra le previsioni dell'OIC 29 e le previsioni contenute in altri principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze di fondo intese come cambiamenti di stima.

37. Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili ~~nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.~~



EMENDAMENTI ALL'OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO



Emendamenti OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

- Il paragrafo 6 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 17 è stato eliminato in quanto conteneva un'incoerenza con il paragrafo 2 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* e con il paragrafo 39 d) del principio OIC 17 che prevede che una controllata possa essere esclusa dall'area di consolidamento se è stata acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo.

Emendamenti OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

- L'articolo 28, D.lgs. 127/91 prevede alcune esclusioni facoltative dall'area di consolidamento nelle seguenti fattispecie. ...
 - d) quando le azioni o quote delle controllate sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione — una controllata può essere esclusa dall'area di consolidamento quando è stata acquisita con l'esclusivo fine della vendita entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo. In tal caso essa è classificata nella voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale consolidato III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate.
- ~~BC 6: Ai fini un miglior allineamento al testo di legge, nel caso di esclusione di una controllata dall'area di consolidamento quando le azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione, non è più previsto il requisito secondo cui la controllata debba essere destinata fin dall'inizio alla successiva alienazione, in quanto il tenore letterale della norma di legge non impone che l'obiettivo della cessione sia presente fin dal momento dell'acquisto (art. 28 D.lgs. 127/1991).~~



DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE



DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Gli emendamenti emessi in data 29/12/2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Emendamento	Disposizioni di prima applicazione
Emendamento OIC 12 – Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima	Applicazione retroattiva
Emendamento OIC 12 – Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata	Applicazione retroattiva
Emendamento OIC 13 – Acquisto delle rimanenze con pagamento differito	Applicazione prospettica
Emendamento OIC 16 - Acquisto beni con pagamento differito	Applicazione prospettica
Emendamento OIC 16 - Svalutazione di beni precedentemente rivalutati	Applicazione retroattiva
Emendamento OIC 19 - Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito	Applicazione prospettica
Emendamento OIC 19 – Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato	Applicazione prospettica
Emendamento OIC 21 - Acquisto partecipazioni con pagamento differito	Applicazione prospettica
Emendamento OIC 24 - Acquisto beni con pagamento differito	Applicazione prospettica
Emendamento OIC 24 - Svalutazione di beni precedentemente rivalutati	Applicazione retroattiva
Emendamento OIC 25 - Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata	Applicazione retroattiva
Emendamenti OIC 32	Applicazione retroattiva